

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

(COMUNI DI CASPOGGIO CHIESA IN VALMALENCO E LANZADA)

Provincia di SONDRIO

REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

AI SENSI:

- del comma 639 art.1 legge 27.12.2013 nr.147
- del capoverso 2. comma 2. Articolo 19 del decreto legge 95/2012 convertito in Legge 135/2012 “Sono affidate inoltre all’unione per conto dei Comuni associatiomissis.....la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati...omissis..”
- dell’art.8 dello Statuto dell’Unione approvato dal Consiglio dell’Unione con atto nr.16 del 30/06/2010 e avente per oggetto “Adeguamento atto costitutivo e Statuto dell’Unione della Valmalenco”.

Aggiornato con modifiche ai sensi:

- **del D. Lgs. 24/09/2015 nr.156;**
- **della Legge 22/12/2015 nr.208.**

INDICE

A) – CAPITOLO PRIMO – DISCIPLINA GENERALE IUC

B) - CAPITOLO SECONDO – IMU

C) - CAPITOLO TERZO – TARI

D) - CAPITOLO QUARTO – TASI

A) – CAPITOLO PRIMO – DISCIPLINA GENERALE IUC

TITOLO I IUC– Principi generali

- Art. 1 IUC – Oggetto del regolamento
- Art. 2 IUC – Funzionario responsabile del tributo
- Art. 3 IUC – Riscossione
- Art. 4 IUC – Dichiarazione
- Art. 5 IUC – Versamenti
- Art. 6 IUC – Ravvedimento
- Art. 7 IUC – Accertamento
- Art. 8 IUC – Contenzioso
- Art. 9 IUC – Rimborsi
- Art. 10 IUC – Interessi
- Art. 11 IUC – Abrogazioni e norme di rinvio
- Art. 12 IUC – Entrata in vigore

B) - CAPITOLO SECONDO – IMU

TITOLO I IMU– Principi generali

- Art. 1 IMU – Oggetto
- Art. 2 IMU – Determinazione delle aliquote

TITOLO II IMU – Agevolazioni ed esenzioni

- Art. 3 IMU – Abitazione principale e pertinenze
- Art. 4 IMU – Assimilazioni abitazione principale
- Art. 5 IMU – Riduzioni per fabbricati storici e fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
- Art. 6 IMU – Esenzioni

TITOLO III IMU – Aree fabbricabili – unità collabenti – fabbricati parzialmente costruiti

- Art. 7 IMU – Valore aree fabbricabili
- Art. 9 IMU – Fabbricati parzialmente costruiti

TITOLO III IMU – Importo minimo – Versamenti

- Art. 10 IMU – Importo minimo
- Art. 11 IMU – Versamenti

C) - CAPITOLO TERZO – TARI

TITOLO I TARI – Principi generali

- Art. 1 TR – Oggetto
Art. 2 TR – Gestione e classificazione rifiuti
Art. 3 TR – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Art. 4 TR – Soggetto attivo

TITOLO II TARI – Presupposto e soggetti passivi

- Art. 5 TR – Presupposto per l'applicazione del tributo
Art. 6 TR – Soggetti passivi
Art. 7 TR – Esclusione per idoneità a produrre rifiuti
Art. 8 TR – Esclusione dall'obbligo di conferimento
Art. 9 TR – Agevolazione rifiuti speciali
Art. 10 TR – Superficie degli immobili

TITOLO III TARI – Tariffe

- Art. 11 TR – Copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti
Art. 12 TR – Determinazione della tariffa
Art. 13 TR – Articolazione della tariffa
Art. 14 TR – Periodi di applicazione del tributo
Art. 15 TR – Tariffa per le utenze domestiche
Art. 16 TR – Occupanti le utenze domestiche
Art. 17 TR – Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 18 TR – Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 19 TR – Scuole statali
Art. 20 TR – Tributo giornaliero
Art. 21 TR – Tributo provinciale

TITOLO IV TARI – Riduzioni

- Art. 22 TR – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

TITOLO V TARI – Dichiarazione e riscossione

- Art. 29 TR – Obbligo di dichiarazione
Art. 31 TR – Riscossione

ALLEGATO A – Categorie delle utenze domestiche

D) – CAPITOLO QUARTO- TASI

TITOLO I TASI – Principi generali

- Art. 1 TASI - Oggetto
Art. 2 TASI - Soggetto attivo
Art. 3 TASI - Indicazione analitica dei servizi indivisibili

TITOLO II - Presupposto e soggetti passivi

- Art. 4 TASI - Presupposto dell'imposta
Art. 5 TASI - Soggetti passivi

TITOLO III - Determinazione dell'imposta

- Art. 6 TASI - Base imponibile
Art. 7 TASI - Determinazione delle aliquote
Art. 8 TASI - Detrazioni
Art. 9 TASI - Riduzioni ed esenzioni
Art. 10 TASI - Esenzioni per disposizioni normative

TITOLO IV - Riscossione

- Art. 11 TASI - Modalità di versamento
Art. 12 TASI - Scadenze del versamento

A) – CAPITOLO PRIMO – DISCIPLINA GENERALE IUC

TITOLO I IUC – Principi generali

- Art. 1 IUC – Oggetto del regolamento
- Art. 2 IUC – Funzionario responsabile del tributo
- Art. 3 IUC – Riscossione
- Art. 4 IUC – Dichiarazione
- Art. 5 IUC – Versamenti
- Art. 6 IUC – Ravvedimento
- Art. 7 IUC – Accertamento
- Art. 8 IUC – Contenzioso
- Art. 9 IUC – Rimborsi
- Art. 10 IUC – Interessi
- Art. 11 IUC – Abrogazioni e norme di rinvio
- Art. 12 IUC – Entrata in vigore

CAPITOLO PRIMO – DISCIPLINA GENERALE IUC

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 IUC - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e successive modificazioni ed integrazioni. L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC di seguito regolamentata si compone:

1. Dell'imposta comunale sugli immobili (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, **ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.** (Capitolo secondo).
3. Della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. (Capitolo terzo).
2. Di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore degli immobili, **escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.** (Capitolo quarto).

ART. 2 IUC – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. L'Unione designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

-3-

ART. 3 IUC – RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dai Comuni nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

ART. 4 IUC – DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo n. 507/1993 (TARSU) fino all'anno 2012, o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013, ai sensi dell'art.14 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

ART. 5 IUC - VERSAMENTI

1. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.

ART. 6 IUC – RAVVEDIMENTO

- (1. Ai sensi dell'art. 50 della legge n. 449/1997, si stabilisce che:
- a) ~~la riduzione prevista all'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;~~
 - b) ~~la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.)~~
- Si applicano le norme stabilite al riguardo dalle disposizioni legislative in vigore.**

ART. 7 IUC – ACCERTAMENTO

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze (~~viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso e tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97~~) **viene applicata la normativa stabilita al riguardo dalle disposizioni legislative in vigore.**
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari inviati dai Comuni entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

-4-

ART. 8 IUC- CONTENZIOSO

- (1. ~~Le controversie concernenti l'Imposta Municipale sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.)~~

1. Le controversie concernenti i tributi oggetto del presente regolamento sono soggette alla normativa vigente in materia.

ART. 9 IUC – RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge n. 296/2006 il contribuente può richiedere al Comune competente il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296/2006, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

ART. 10 IUC – INTERESSI

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge n. 296/2006, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta con maturazione giorno per giorno, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

ART. 11 IUC – ABROGAZIONI E NORME DI RINVIO

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga i precedenti regolamenti IMU approvati con le seguenti deliberazioni consiliari:
Comune di Caspoggio n. 11 del 26.09.2012
Comune di Chiesa in Valmalenco n.14 del 20.09.2012
Comune di Lanzada n.12 del 26.09.2012
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questa Unione, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 12 IUC – ENTRATA IN VIGORE

~~(1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 e verrà trasmesso telematicamente al Ministero dell'economia e finanze mediante l'inserimento nel Portale del federalismo fiscale e pubblicato sul sito internet dell'Unione della Valmalenco.)~~

Le modifiche al presente Regolamento hanno efficacia dal 01.01.2016 e verrà pubblicato nel Portale del Federalismo Fiscale e sul sito internet dell'Unione.

-5-

B) - CAPITOLO SECONDO – IMU

TITOLO I IMU– Principi generali

- Art. 1 IMU – Oggetto
Art. 2 IMU – Determinazione delle aliquote
Art. 3 IMU - Base imponibile

TITOLO II IMU – Agevolazioni ed esenzioni

- Art. 4 IMU – Abitazione principale e pertinenze
Art. 5 IMU – Assimilazioni abitazione principale
Art. 6 IMU – Riduzioni per fabbricati storici e fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
Art. 7 IMU – Esenzioni

TITOLO III IMU – Aree fabbricabili

- Art. 8 IMU – Valore aree fabbricabili

TITOLO III IMU – Importo minimo – Versamenti

- Art. 9 IMU – Importo minimo
Art. 10 IMU – Versamenti

CAPITOLO SECONDO – IMU

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 IMU – OGGETTO

1. Il presente capitolo, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.214/2011, e disciplinata dal citato articolo 13, oltrechè dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, dall'art. 2 del D.L. n.102/2013 convertito dalla Legge n.124/2013 e dall'art. 1 della Legge n.147/2013.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nei Comuni di Caspoggio, Chiesa in Valmalenco e Lanzada, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE

1. Le aliquote IMU sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla legge e sono deliberate dai Consigli Comunali entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine le medesime sono confermate nella misura precedentemente deliberata.
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296.

ART. 3 IMU –BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, per orientare l'attività di controllo dell'ufficio e limitarne il potere di accertamento, le Giunte Comunali, con propria deliberazione determinano periodicamente i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site sul proprio territorio.

TITOLO II – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 4 IMU - ABITAZIONE PRINCIPALE - PERTINENZE

L'IMU non è dovuta per le abitazioni principali e relative pertinenze, eccetto per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.

1. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1 IMU del presente regolamento:

A) Per “abitazione principale” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

B) per “pertinenze dell'abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Le pertinenze, così come definite dalla legge, per essere qualificate tali devono essere direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale di residenza, quindi con l'esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.

ART. 5 IMU – ASSIMILAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:

- A) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o diritto reale di godimento da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o detenuta da soggetti terzi.
- B) Le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche alla fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3bis del D. Lgs. 30.12.1992 n.504 (alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge);
- C) ~~(concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro; in caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.)~~

Dal 01/01/2016, ai sensi della lettera b) comma 10 dell'art.1 della Legge 22/12/2015 nr. 208 il comodato parentale è stato modificato come segue:

Al comma 3, prima della lettera a) all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214 sono apportate le seguenti modifiche:

primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23";
Ai sensi dell'art.9-bis del decreto legge del 28 marzo 2014 nr.47, convertito in legge del 23/05/2014 nr.80 a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".
Sull'unità immobiliare di cui al precedente punto, le imposte TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la assimilazione alla abitazione principale, **anche** mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00.

ART.6 IMU - RIDUZIONI PER FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- c) per i fabbricati concessi in comodato d'uso di cui alla lettera C) articolo 5 del presente regolamento.

2. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente con allegata relativa documentazione fotografica.

3. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento agli impianti di fornitura di acqua, luce, fognatura ecc ma solo la dimostrazione dell'esigenza di interventi di manutenzione straordinaria.

L'inutilizzabilità dell'immobile connessa alla richiesta di interventi edilizi dovrà essere dimostrata mediante la comunicazione di inizio lavori trasmessa al Comune ai sensi di legge.

ART. 7 IMU – ESENZIONI

1. Oltre ai casi espressamente previsti dalla normativa in materia, rientrano nei casi di esenzione:

A.i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 984/1977, in quanto i Comuni di Caspoggio, Chiesa in Valmalenco e Lanzada sono ricompresi nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

B.I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3 bis del D.L. n. 557/1993, convertito con modifiche in L. 133/1994, in quanto i Comuni di Caspoggio, Chiesa in Valmalenco e Lanzada risultano classificati tra i Comuni totalmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT.

TITOLO III – AREE FABBRICABILI – FABBRICATI PARZIALMENTE COSTRUITI

ART. 8 IMU – VALORE AREE FABBRICABILI

1. Allo scopo di indirizzare i contribuenti e ridurre l'insorgenza del contenzioso, le Giunte Comunali possono determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili site nei territori dei Comuni.

2. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente, a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.

TITOLO IV – IMPORTO MINIMO - VERSAMENTI

ART. 9 IMU - IMPORTO MINIMO.

1. Fino a concorrenza di Euro 12,00 (dodici//00) di imposta annua non sono dovuti i versamenti e fino allo stesso importo non sono dovuti rimborsi.

2. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ART. 10 IMU - VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

2. Resta fermo l'obbligo per il contribuente di eseguire in autotassazione il versamento, unico per tutti gli immobili posseduti nell'ambito comunale secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.

3. Si considerano regolarmente eseguiti, previa comunicazione scritta, i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri .

C) - CAPITOLO TERZO – TARI

TITOLO I TARI – Principi generali

- Art. 1 TR – Oggetto
- Art. 2 TR – Gestione e classificazione rifiuti
- Art. 3 TR – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4 TR – Soggetto attivo

TITOLO II TARI – Presupposto e soggetti passivi

- Art. 5 TR – Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6 TR – Soggetti passivi
- Art. 7 TR – Esclusione per idoneità a produrre rifiuti
- Art. 8 TR – Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9 TR – Agevolazione rifiuti speciali
- Art. 10 TR – Superficie degli immobili

TITOLO III TARI – Tariffe

- Art.11 TR – Copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti
- Art.12 TR – Determinazione della tariffa
- Art.13 TR – Articolazione della tariffa
- Art.14 TR – Periodi di applicazione del tributo
- Art.15 TR – Tariffa per le utenze domestiche
- Art.16 TR – Occupanti le utenze domestiche
- Art.17 TR – Tariffa per le utenze non domestiche
- Art.18 TR – Classificazione delle utenze non domestiche
- Art.19 TR – Scuole statali
- Art.20 TR – Tributo giornaliero
- Art.21 TR – Tributo provinciale

TITOLO IV TARI – Riduzioni e agevolazioni

- Art.22 TR – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

TITOLO V TARI – Dichiarazione e riscossione

- Art.29 TR – Obbligo di dichiarazione
- Art.31 TR – Riscossione

ALLEGATO A – Categorie delle utenze non domestiche

CAPITOLO TERZO – TARI

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 TARI - OGGETTO

1. Il presente capitolo, nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs n.446/1997, istituisce e disciplina la componente TARI, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 TARI – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART 3 TARI - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

3. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 4 TARI – SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTI E SOGGETTI PASSIVI

ART. 5 TARI – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato [oppure: su tre lati] verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono **escluse** dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 6 TARI – SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

-11-

Art.7 TARI - ESCLUSIONE PER IDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e/oppure sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

-12-

- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 TARI - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

ART. 9 TARI – AGEVOLAZIONE RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 185 d.lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati e dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

le superfici adibite all'allevamento di animali;

le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
FALEGNAMERIE	50%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLO/ELETTRAUTO	30%
GOMMISTI	40%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale)	20%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

ART. 10 TARI - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo **è costituita da quella calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU) fino al 2012 e della TARES a decorrere dall'anno 2013 (art. 14 del D.L. 201/2011).

TITOLO III - TARIFFE

ART. 11 TARI – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
2. In particolare le tariffe del tributo devono garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.

ART. 12 TARI - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del **Piano Finanziario** con specifica deliberazione dell'Assemblea dell'Unione, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

ART. 13 TARI - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche **possono** essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 14 TARI – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'art.4 IUC del presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 15 TARI - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 16 TARI – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (secondo case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello di TRE unità.
3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

ART. 17 TARI - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 18 TARI – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 19 TARI – SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Le somme attribuite ai Comuni ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

ART. 20 TARI – TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni di cui all'art. 22.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
7. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della COSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.

ART. 21 TARI - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 22 TARI – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, nella parte variabile al 40% per le utenze poste nelle località non servite in modo completo dalla raccolta dei rifiuti nell'arco dell'anno.
1. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e non domestiche.

TITOLO V – DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE

ART 23 TARI – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Per altre disposizioni si rimanda all'art. 4 IUC del capitolo I Disciplina generale luc del presente regolamento.

ART. 24 TARI – RISCOSSIONE

1. I Comuni riscuotono il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, con scadenza da stabilire dai Consigli Comunali contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza indicata per la prima rata.

3. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato mediante utilizzo della modulistica che verrà inviata dai Comuni.

ALLEGATO A – CAPITOLO I - TARI

- Categorie di utenze non domestiche:

Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
03. Autonoleggio da rimessa- depositi -magazzini
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante, rifugi alpini, case vacanza, B&B, affittacamere
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, rosticcerie
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

D) – CAPITOLO QUARTO- TASI

TITOLO I TASI – Principi generali

- Art. 1 TASI - Oggetto
- Art. 2 TASI - Soggetto attivo
- Art. 3 TASI - Indicazione analitica dei servizi indivisibili

TITOLO II - Presupposto e soggetti passivi

- Art. 4 TASI - Presupposto dell'imposta
- Art. 5 TASI - Soggetti passivi

TITOLO III - Determinazione dell'imposta

- Art. 6 TASI - Base imponibile
- Art. 7 TASI - Determinazione delle aliquote
- Art. 8 TASI - Detrazioni
- Art. 9 TASI - Riduzioni ed esenzioni
- Art. 10 TASI- Esenzioni per disposizioni normative

TITOLO IV - Riscossione

- Art. 11 TASI - Modalità di versamento
- Art. 12 TASI - Scadenze del versamento

CAPITOLO QUARTO – TASI

TITOLO I TASI – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 TASI - OGGETTO

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.e i.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 TASI - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TASI sono i comuni nel cui territorio insistono interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

Art. 3 TASI – INDICAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. **Annualmente**, con deliberazioni dei Consigli Comunali che determinano l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TITOLO II TASI – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 TASI – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ~~(ivi compresa l'abitazione principale)~~, e di aree edificabili, **ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale**, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ~~(ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli)~~ **escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**.

Art. 5 TASI – SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4 TASI. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del **10 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote TASI che verranno deliberate dai singoli Consigli Comunali. La restante parte della TASI è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 90%.

TITOLO III TASI – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 6 TASI - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

Art. 7 TASI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. I comuni, con deliberazioni del consiglio comunale, adottate ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o possono modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:

- a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- b) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- c) per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille.
- d) Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti alla lettera b) e c) del presente comma per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

2. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, i Consigli Comunali, nelle deliberazioni di determinazione delle aliquote TASI, terranno conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 8 TASI – DETRAZIONI

1. Con le deliberazioni di Consiglio Comunale che determinano le aliquote della TASI di cui al precedente art. 8, i comuni possono stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

- a) per abitazione principale e pertinenze della stessa **per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**
- b) per figli dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale **classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 731 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma , oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni TASI, i Consigli Comunali, nella deliberazioni di determinazione delle detrazioni terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 9 TASI - RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con le deliberazioni di Consiglio Comunale che determinano le aliquote della TASI di cui al precedente art. 8, i comuni possono stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo;

3. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, i Consigli Comunali, nelle deliberazioni di determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, terranno conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art.10 TASI - ESENZIONI PER DISPOSIZIONE NORMATIVA

1. Sono dichiarati esenti dalla TASI:

gli immobili dello Stato, delle Regioni e degli Enti territoriali posseduti sul proprio territorio, nonché gli immobili posseduti dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

gli immobili già esenti dall'IMU e per effetto di ~~recenti~~ modifiche normative i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio ed i bivacchi.

i terreni agricoli e le abitazioni principali comprese le pertinenze, eccetto le abitazioni classificate A/1, A/8 e A/9; altri immobili individuati esenti dalla legge.

TITOLO IV TASI – RISCOSSIONE

Art. 11 TASI – MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 12 TASI – SCADENZE DEL VERSAMENTO

Qualora i Consigli comunali stabiliscano una aliquota TASI, con lo stesso provvedimento verranno fissate anche le scadenze per i versamenti.
